



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/634720

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 Reg. Del.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione, ex art. 14 del c.c.n.l. 01/04/2004 e art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018, tra il comune di Montauro e il Comune di Montepaone per l'utilizzo congiunto di dipendente del Comune di Montepaone con contestuale autorizzazione all'utilizzo dello stesso in regime di scavalco in eccedenza ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004.

L'anno duemila ventidue, il giorno quattordici, del mese di settembre, alle ore 12,00 si è riunita la Giunta Comunale, nella sede Comunale nelle seguenti persone:

| N/ro d' ord. | Cognome e nome | Qualifica | Presente | Assente |
|--------------|--------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | Mario Migliarese | Sindaco | x | |
| 2 | Giuseppe Tuccio | Vicesindaco | x | |
| 3 | Giuseppe Grande | Assessore | x | |
| 4 | Maria Assunta Fiorentino | " | x | |
| 5 | Isabella Venuto | " | x | |

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Montauro, con nota del 08/09/2022 prot. n. 4898, e successiva di modifica in data 13/09/2022 prot. n. 4962 ha chiesto disponibilità ad utilizzare un dipendente di questo Comune Sig. Saia Saverio, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Categoria "C" posizione economica C2, per svolgere attività lavorativa per sei ore settimanali in regime di scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 e dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e per n. 6

ore settimanali in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004;

- che da parte del Comune di Montepaone nulla osta a tale richiesta non derivandone alcuna riduzione di efficienza nelle prestazioni lavorative del dipendente in questione ed anche in considerazione che l'acquisizione di ulteriori esperienze lavorative presso altri Enti da parte dei dipendenti ridonda con effetti migliorativi anche a favore dell'Ente di appartenenza;

RICORDATO quanto segue in tema di scavalco condiviso e di scavalco d'eccedenza;

In tema di scavalco condiviso:

L'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo il quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

L'art. art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, stabilisce che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

L'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocatione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- *"l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delibera n. 105/2016/PAR);

In tema di scavalco d'eccedenza:

Il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici; Di recente la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 80/2022/PAR affronta la tematica del cd. "scavalco d'eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della L. n.311/2004) istituito utilizzato dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già esaminata da diverse Sezioni regionali di Controllo.

I giudici sottolineano la differenza con la fattispecie del cd. "scavalco condiviso", disciplinata dall'art. 14 del CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. Nello scavalco c.d. condiviso il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza; nello scavalco c.d. d'eccedenza il lavoratore, pur restando legato al rapporto d'impiego (a tempo pieno) con l'ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell'autorizzazione data dall'amministrazione di provenienza.

Per quanto attiene l'articolazione dell'attività di lavoro, il Collegio osserva che il cosiddetto scavalco d'eccedenza, è consentito alle condizioni e nei limiti seguenti: "che l'attività possa svolgersi solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario per un numero massimo di 12 ore non potendosi superare le 48 ore settimanali il personale utilizzato deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno e deve essere autorizzato dall'ente di appartenenza; deve essere retribuito sulla base dei parametri oggettivi di riferimento a seconda della tipologia di lavoro, i dipendenti utilizzati possono essere nominati titolari di posizione organizzativa per questi incarichi (Sez. I appello sent. 33/2020)".

TENUTO CONTO altresì che la giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

ATTESO che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali, previa autorizzazione dell'Ente di provenienza;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni, per l'utilizzo congiunto del lavoratore ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004, e nel contempo autorizzare ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., il dipendente Sig. Saia Saverio a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso il comune di Montauro, per sei ore settimanali fuori dal normale orario di lavoro, in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311;

CONSIDERATO che Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Istruttore amministrativo Sig. Saia Saverio, a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso il comune di Montauro;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n.267/2000;
Visto l'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 1, comma 557, L. 30.12.2004 n. 311;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visti i vigenti C.C.N.L.;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI AUTORIZZARE l'utilizzo congiunto del dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Comune Sig. Saverio Saia inquadrato nella categoria "C" posizione economica C2, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, per n. 6 ore settimanali, da svolgere durante il normale orario di lavoro, per il periodo dal 19/09/2022 al 15/12/2022 secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Montepaone e l'Ente proponente Comune di Montauro diretto a disciplinare l'utilizzo congiunto del lavoratore;

DI AUTORIZZARE, altresì, ex art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., il dipendente Sig. Saia Saverio a svolgere attività lavorativa aggiuntiva presso il comune di Montauro, per sei ore settimanali fuori dal normale orario di lavoro, in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per lo stesso periodo di vigenza della convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;

DI AUTORIZZARE, il Responsabile del personale alla stipula della relativa convenzione;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto al Comune di Montauro;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000.



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/634720

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione, ex art. 14 del c.c.n.l. 01/04/2004 e art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018, tra il comune di Montauro e il Comune di Montepaone per l'utilizzo congiunto di dipendente del Comune di Montepaone con contestuale autorizzazione all'utilizzo dello stesso in regime di scavalco in eccedenza ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Montepaone li 13/9/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Geom. Francesco Ficchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA

Montepaone li 13/9/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. ssa Anna Cerminara

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

IL SINDACO
Mario Migliarese

Firmato come all'originale

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online di questo Comune (Art.32, Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot. 10848

Montepaone, li 15/09/2022

L'Addetto alla pubblicazione

F.to Rosaria Fabbio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

- del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
- X del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Montepaone, li 14/9/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati